



La Corte di Cassazione precisa, nella sentenza del 13 febbraio 2026 n. 3215, che: «la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la **prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente, mentre poi spetta al professionista stesso provare di essersi conformato ai canoni di diligenza propri della sua attività intellettuale**, in ossequio al canone stabilito dall'art. 1218 cod. civ. La diligenza del professionista deve essere valutata in base al canone di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, in base alla natura dell'attività prestata».

Con specifico riguardo al **ruolo del commercialista** (oggetto della causa portata all'attenzione della Corte, ed alla diligenza necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, il Collegio rileva che: *“configura indubbiamente un'ipotesi di violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ. il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all'anno della dichiarazione. In generale, quindi, **il professionista incaricato della compilazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante.** Invero nella predisposizione della dichiarazione, il cui contenuto vincola il dichiarante e lo espone in caso di inesattezze ed errori a sanzioni anche rilevanti, **il professionista a cui è incaricato è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'inserimento dei relativi dati.***

*In particolare, con riferimento alle deduzioni fiscali, che costituiscono deroghe al principio di tassazione integrale del reddito, i relativi presupposti di fatto e di diritto devono essere appunto oggetto di **attenta verifica da parte del professionista**. I precedenti citati nelle decisioni di merito, (in particolare Cass. n. 12463/16) hanno ad oggetto tutt’altro, cioè l’ipotesi in cui il cliente non abbia rappresentato con correttezza e completezza le operazioni contabili che il commercialista doveva annotare o in base alle quali doveva redigere il bilancio. Ora mentre*



logico che il commercialista non possa essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità se a ciÃ² non preposto, e quindi non possa rientrare nella sua diligenza porre in discussione lâ€™eventuale effettuazione od irregolaritÃ dei documenti presentatigli rispetto al reale, cosÃ¬ come lo stesso non Ã¨ tenuto ad indagare circa la sussistenza di operazioni non annotate o non fatturate e in generale non Ã¨ tenuto a svolgere autonomamente ricerche relative alla documentazione, viceversa egli Ã¨ incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede esplicitamente di dedurre determinate spese in base ad una specifica normativa â€” come nella specie non Ã¨ in discussione, **non puÃ² esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti dalla legge per siffatte detrazioni siano stati posti in essere, e ciononostante procedere alla deduzione delle spese stesse come se gli adempimenti fossero stati posti in essere.**

Siffatto comportamento appare dunque posto in essere in violazione dellâ€™obbligo di diligenza da lui esigibile, e in proposito non assume alcun rilievo il fatto, valorizzato dai giudici del merito, che il contribuente abbia trasmesso un documento riepilogativo delle fatture pagate in rapporto a tali deduzioni. Pur ammettendo la rilevanza del fatto che il cliente dia espressamente atto dellâ€™avvenuto espletamento di un certo incombenza formale, come nella specie potrebbe ritenersi con riguardo alla fatturazione dei costi, la deduzione nella specie era riconosciuta dalla legge non solo sul presupposto di tale formalitÃ , ma altresÃ¬ sulla base di precise comunicazioni previste dalla legge fiscale, in assenza delle quali i benefici non potevano essere riconosciuti, come puntualmente avvenuto. Orbene lâ€™essenza ed il significato dellâ€™attivitÃ professionale nellâ€™ambito della dichiarazione dei redditi, che ben potrebbe eseguire il singolo contribuente, consiste proprio nella **verifica e nel successivo riscontro (con il cliente) circa lâ€™avere questâ€™ultimo posto in essere tutti gli adempimenti necessari affinchÃ© le deduzioni siano spettanti e possano quindi legittimamente essere inserite nella dichiarazione stessa senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale o in modo da ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della miglior scienza ed esperienza di un professionista della fiscalitÃ** â€”.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

26 Feb 2026